

# Decreto Crescita ed eliminazione dell'iscrizione AIRE: il quadro sinottico delle regole per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia

di [Maurizio Villani](#)

Publicato il 13 Maggio 2019

Riportiamo le modifiche apportate dal testo definitivo del Decreto Crescita che riguardano le agevolazioni per i lavoratori impatriati e il problema dell'iscrizione AIRE. Si tratta delle modifiche apportate dal testo definitivo del D.L. n. 34/2019 agli artt. 16 del D.lgs. n. 147/2015 e all'art. 44 del D.L. n. 78/2010.

**Art. 5, DECRETO LEGGE 30 aprile 2019, n. 34**

**Il regime agevolativo dei "settefili in fuga", eliminata la condizione d'iscrizione all'AIRE**

Questo articolo si pone l'obiettivo di individuare, in linea di continuità con il [precedente articolo pubblicato](#), le modifiche apportate dal testo definitivo del D.L. n. 34/2019, ovvero:

- agli artt. 16 del D.lgs. n. 147/2015
- e all'art. 44 del D.L. n. 78/2010.

PUOI ANCHE SCARICARE LA VERSIONE STAMPABILE DELL'ARTICOLO

## MODIFICHE art. 16 del D.lgs. n. 147/2015

Si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2 TUIR, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 (dall'anno 2020).

### **Comma 1 dell' art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 (sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2019)**

I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 30 % del loro ammontare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;  
l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

### **Comma 1-bis art. 16 del D.lgs. n.1 47/2015 (sostituito dal comma 1, lett. b) dell'art. 5 del D.L. n.3 4/2019)**

E' stata ammessa la possibilità di beneficiare del regime dei soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente anche ai titolari di reddito d'impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020.

### **Comma 3-bis dell'art. 16 del D.lgs n. 147/2015 (aggiunto dal comma 1, lett. c) dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019)**

Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali **per ulteriori cinque anni** in presenza di specifiche condizioni:

- per i lavoratori **con almeno un figlio** minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo;
- per i lavoratori che **diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

I redditi di cui al comma 1 dell'art. 16 cit. concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50% del loro ammontare**.

- per i lavoratori che **abbiano almeno tre figli minorenni o a carico**, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al c.1 dell'art.16 cit. concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al **10% del loro ammontare**.

### **Comma 5-bis dell'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 (aggiunto dal comma 1, lett. d) dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019**

I redditi di cui al comma 1 dell'art. 16 cit., concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **10% del loro ammontare** per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia**.

### **Comma 5-ter dell'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 (aggiunto dal comma 1, lett. e) dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019)**

I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) rientrati in Italia a **decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** possono accedere ai predetti benefici fiscali:

- purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una **convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi**, eliminata la condizione d'iscrizione all'AIRE per usufruire dell'agevolazione fiscale *de qua*.

Ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano:

- benefici fiscali di cui al presente articolo nel **testo vigente al 31 dicembre 2018**, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una **convenzione contro le doppie imposizioni**;
- relativi ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili, ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 29

settembre 1973 (ossia, termini per notificare avviso di accertamento).

## **MODIFICHE art. 44 del D.L. n. 78/2010**

**Si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 TUIR a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.34/2019 (dall'anno 2020).**

### **Comma 3, art. 44 del D.L. n. 78/2010 (modificato dal comma 4, lett. a) dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2019)**

E' stato incrementato da 4 a 6 anni il regime di agevolazione fiscale

### **Comma 3- bis , art. 44 del D.L. n. 78/2010 (modificato dal comma 4, lett. b ) dell'art. 5, del D.L. n. 34/2019)**

Si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a **8 anni** in presenza di specifiche condizioni:

- per i docenti o ricercatori universitari con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo;
- per i docenti o ricercatori universitari che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

Si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a **11 anni**, in presenza delle seguenti condizioni:

- per i docenti o ricercatori universitari **con almeno due figli**, minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo;

Si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a **13 anni**, in presenza delle seguenti condizioni:

- per i docenti o ricercatori universitari **con almeno tre figli** minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato

### **Comma 3-quater dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010 (modificato dal comma 4, lett. b) dell'art. 5, del D.L. n. 34/2019)**

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) rientrati in Italia **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** possono accedere ai predetti benefici fiscali:

- purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una **convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi**,

eliminata la condizione d'iscrizione all'AIRE per usufruire dell'agevolazione fiscale *de qua*.

Ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE **rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019** spettano:

- benefici fiscali di cui al presente articolo nel **testo vigente al 31 dicembre 2018**, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una **convenzione contro le doppie imposizioni**;
- relativi ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (ossia, termini per notificare avviso di accertamento).

**A cura di: Maurizio Villani e Lucia Morciano**

**Lunedì 13 Maggio 2019**

CLICCA SUL PULSANTE QUI SOTTO PER SCARICARE LA VERSIONE PDF  
DELL'ARTICOLO